

SafetyCorsiFormativi

FORMAZIONE DI ECCELLENZA

**PROGETTIAMO SICUREZZA
NELLA VOSTRA AZIENDA**



Sicurezza
sul
Lavoro

**SICUREZZA E SALUTE
NEL LAVORO DI UFFICIO**

- ✓ Rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro di ufficio
valutazione e misure di prevenzione
- ✓ Criteri - metodi - risultati della valutazione
- ✓ Sistema della prevenzione
- ✓ Cenni normativi
- ✓ Sorveglianza sanitaria
- ✓ Esercizi posturali e visivi

CENNI NORMATIVI

SISTEMA DELLA PREVENZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme generali

Norme specifiche

Norme generali

- ✓ Costituzione della repubblica Italiana (1948)
- ✓ Carta Sociale Europea (1961)
- ✓ Codice civile: art.2087
- ✓ Codice penale
- ✓ Legge n.300/70 – Statuto dei lavoratori
- ✓ Legge 833/1978 – Legge di istituzione servizio sanitario nazionale
- ✓ D.Lgs 758/94 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
- ✓ D.Lgs. 231/01 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Norme generali

Costituzione della repubblica Italiana (1948)

- Art.32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività....
- Art.41. L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

Carta Sociale Europea (1961)

- Parte I, punto 3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.
- Art.3. Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza e all'igiene nel lavoro, le parti contraenti si impegnano:
 - ad emanare regolamenti di sicurezza ed igiene;
 - ad adottare misure di controllo sulla applicazione di questi regolamenti;
 - a consultare, ove occorra, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori circa le misure volte a migliorare la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Codice civile: art.2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Codice penale

- Art 437: (...) omissione o rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro
- Art 589: omicidio colposo (pena maggiorata se violazione delle norme per la prevenzione infortuni)
- Art 590: lesioni personali colpose (non a querela di parte se commesse con violazione delle norme per la prevenzione infortuni o igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale)

Legge n.300/70 – Statuto dei lavoratori

- art.5 Accertamenti sanitari

- * vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità, infermità o infortunio (controlli su richiesta da ASL)
- * facoltà di controllo della idoneità fisica presso Enti Pubblici

- art.9 Tutela della salute e della integrità fisica

i lavoratori mediante loro rappresentanti hanno diritto di controllare la applicazione delle norme per la prevenzione infortuni e malattie professionali e di promuovere ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure di tutela

Legge 833/1978 – Legge di istituzione servizio sanitario nazionale:

Si definiscono le attività di prevenzione e l'organizzazione dei servizi di prevenzione con la attività di vigilanza (artt.20,21 e 22)

Legge Regionale (specifica in ogni Regione) Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale:

Organizzazione delle ASL

Dipartimento di Prevenzione Medica - Servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL)

D.Lgs 758/94

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

Procedure capo II, artt. da 19 a 25

(Rilievo delle violazioni-apertura procedimento-prescrizione-verifica ottemperanza-**ammissione all'oblazione**-archiviazione o prosecuzione procedimento-segnalazione alla magistratura)

Sanzioni capo III

Applicabile per violazioni punibili con pena alternativa arresto o ammenda

D.Lgs. 231/01

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

responsabilità per reati commessi da dipendenti

esenzione da responsabilità se adottati modelli di organizzazione e gestione

Presunzione di conformità per :


SGSL secondo linee guida UNI INAIL

OHSAS

Norme specifiche

Da una tutela
(anni 1950-1990)

puntuale e specifica sui rischi



A una prevenzione
(dal 1990)

programmata
organizzata
valutata
diffusa
permanente
partecipata

contenuti



sistema per la prevenzione e la
gestione dei rischi
figure
strumenti e metodi

D.Lgs.n.81 del 09/04/2008

(attuazione dell'art.1 della L 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza)

“riordino e coordinamento in nuovo unico testo
normativo”

riprende - esplicita – innova D.Lgs. 626/94

STRUTTURA DEL D.LGS 81/2008

13 TITOLI

**PER UN TOTALE DI 306
ARTICOLI**

51 ALLEGATI

I 13 TITOLI DEL D.LGS 81/2008

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminale
- Titolo VIII Agenti fisici (rumore-vibrazioni-campiEM-rad.ottiche)
- Titolo IX Sostanze pericolose (ag.chimici-cancerogeni-amianto)
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII Norme transitorie finali

Nuovo unico testo normativo (parziale)

Norme Abrogate

- **DPR 547/55** - Infortuni sul lavoro
- **DPR 303/56** - Igiene del lavoro
- **DPR 164/56** - Infortuni in edilizia
- **D.LGS 277/91** - Rumore piombo amianto
- **D.Lgs 493/94** - Segnaletica
- **D.Lgs 494/94** - Direttiva cantieri
- **D.LGS 626/94** (e smi in recepimento direttive CEE) - Rumore-Agenti chimici-Cancerogeni
- **D.Lgs 187/05** - Vibrazioni

Norme Non Abrogate

- **D.Lgs n.345/99** - Protezione dei giovani sul lavoro
- **D.Lgs n.151/01** - Tutela delle lavoratrici madri
- **D.Lgs n.66/03 (e smi)** - Organizzazione dell'orario di lavoro (lavoro notturno)
- **DPR n.175/88** Rischi da incidenti rilevanti (direttiva Seveso)
- **(LEGGE n. 46/90) D.P.R. 447/91; D.M.37/08** – Norme per la sicurezza degli impianti
- **DM 10/03/98** Sicurezza Antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Norme Non Abrogate


- **LEGGE 68/99** - Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- **D.P.R.1124/65** – Assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali (INAIL)

MALATTIE PROFESSIONALI:

- **DM 9/4/2008** - Tabella delle malattie professionali
- **DM 14/01/2008** - Elenco malattie con obbligo di denuncia

D.Lgs 81/2008 e smi (D.Lgs. 106/2009)

SITO INTRANET



Servizio di Prevenzione e Protezione



Formazione

D.Lgs. 81/08

Titoli di maggiore interesse per il lavoro d'ufficio

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Titolo I

Definizioni

Campo applicazione

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione:

- misure generali di tutela e obblighi
- valutazione dei rischi
- servizio di prevenzione e protezione
- formazione informazione addestramento
- sorveglianza sanitaria
- consultazione e partecipazione dei RLS
- sanzioni (principio di specialità art. 298)

Definizioni (art 2) :

- Prevenzione-salute
- Valutazione dei rischi-pericolo-rischio
- Norma tecnica-buona prassi-linee guida
- Modello di organizzazione e gestione
- Formazione informazione addestramento
- Sorveglianza sanitaria

Campo di applicazione (art.3):

A tutti i settori di attività privati e pubblici


a tutte le tipologie di rischio

a tutti i lavoratori e lavoratrici
subordinati e autonomi nonché
ai soggetti ad essi equiparati

SISTEMA PER LA PREVENZIONE



AZIENDALE



FIGURE

MODALITA' OPERATIVE

FIGURE

Datore di lavoro

**Dirigenti
Preposti
Lavoratori**

**Responsabile e addetti del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Medico Competente**

**Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza**

MODALITA' OPERATIVE

Valutazione dei rischi con individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Informazione/formazione/addestramento

Sorveglianza sanitaria

FIGURE

Definizioni (art.2)

Obblighi (artt.18-26)

Sanzioni (artt.55-60)

Lavoratore/definizione:

- ✓ Svolge attività lavorativa
- ✓ Nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
- ✓ Con o senza retribuzione, anche per apprendere

Equiparati:

- Soci lavoratori di società o cooperative
- Associati; tirocinanti;
- Allievi corsi di istruzioni e di formazione professionale con uso laboratori, vdt
- Volontari

Lavoratore

- ✓ Destinatario norme di tutela
- ✓ Soggetto attivo – consapevole – responsabile
- ✓ Portatore di diritti e di obblighi

Lavoratore/obblighi (art.20):

- **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella degli altri presenti, come da formazione-istruzioni e mezzi forniti da datore di lavoro
- **contribuire all'adempimento degli obblighi** a tutela della salute e sicurezza
- **osservare le disposizioni** impartite per protezione collettiva e individuale
- **utilizzare correttamente** attrezzature, sostanze, mezzi trasporto e DPI
- **segnalare** immediatamente deficienze a mezzi e DPI o condizioni di pericolo
- **non rimuovere** dispositivi di sicurezza
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza o pericolose
- **partecipare a programmi** di formazione e addestramento
- **sottoporsi a controlli sanitari**

Inadempienze: sanzionate (art.59)

Condizioni particolari:

lavoratori incaricati:

prevenzione incendi e lotta antincendio

evacuazione luoghi di lavoro

primo soccorso / gestione emergenza

adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Figura del sistema aziendale della prevenzione

In tutte le aziende: aziendale o territoriale

Definiti dalla contrattazione collettiva:

- numero (minimo 2 oltre 100 lavoratori)

- modalità elezione o designazione

- tempo di lavoro retribuito

- strumenti

Ruolo: attribuzioni

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzioni :

- ✓ **accede ai luoghi di lavoro**
- ✓ **è consultato preventivamente** per la valutazione dei rischi e la gestione della prevenzione
 - per la **designazione degli addetti** al SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori
 - per **l'organizzazione della formazione** per gli addetti all'attività di emergenza
- ✓ **riceve le informazioni e la documentazione** inerente l'attività aziendale attinente alla valutazione dei rischi, compresa quella proveniente dagli organi di vigilanza
- ✓ **viene formato** nei modi di cui all'art.37 del D.Lgs 81/2008
- ✓ **promuove** l'elaborazione di **misure di tutela** per i lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzioni :

- ✓ **formula osservazioni** in occasione della visita da parte delle competenti autorità
- ✓ **partecipa alla riunione periodica**
- ✓ **comunica** al responsabile dell'azienda gli eventuali **rischi riscontrati** nel corso della sua attività
- ✓ **può fare ricorso alle autorità competenti** quando ritenga inadeguate le misure adottate dal datore di lavoro a tutela dei lavoratori
- ✓ **deve disporre del tempo e dei mezzi necessari** a svolgere il proprio ruolo (le modalità per l'esercizio delle funzioni di RLS sono stabilite nella contrattazione collettiva nazionale)

Datore di Lavoro:

Soggetto titolare del rapporto di lavoro

o

soggetto che ha responsabilità della
organizzazione o della unità produttiva in quanto
esercita


poteri decisionali e di spesa

Datore di Lavoro nelle pubbliche amministrazioni D.Lgs.165/01


- il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui **quest'ultimo** sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
- individuato **dall'organo** di vertice delle singole amministrazioni
- tenendo conto **dell'ubicazione** e **dell'ambito** funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività,
- **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Obblighi del Datore di Lavoro (art.17 e 18)




Delegabili




Non delegabili

Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili



Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento



Designazione del
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

Valutazione dei rischi (art 28):

- ✓ valutazione globale e documentata
- ✓ di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- ✓ finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
- ✓ ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Valutazione dei rischi (art 28):

- ✓ **tutti i rischi** (tra cui stress lavoro correlato- lavoratrice gravida- correlati a differenze di genere, a età e provenienza da altri paesi)
- ✓ **documento** con:
 - data certa
 - nominativi RSPP, medico competente e RLS
 - relazione sulla valutazione con criteri adottati
 - misure protezione e DPI
 - programma delle misure
 - procedure per misure e ruoli incaricati (con adeguate competenze e poteri)
 - mansioni con rischi specifici (capacità esperienza formazione)

Obblighi del Datore di Lavoro **delegabili**




Obblighi del Dirigente

che organizza e dirige la attività lavorativa
secondo le attribuzioni e le competenze conferite

Dirigente

in ragione delle
competenze professionale
e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla
natura dell'incarico
conferitogli



attua le direttive del
Datore di Lavoro
organizzando la attività
lavorativa e vigilando su
di essa

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **nomina il Medico Competente** e gli chiede l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto
- **fornisce al Medico Competente e RSPP informazioni** su natura dei rischi, impianti, processi produttivi, organizzazione, misure preventive e protettive adottate, infortuni e malattie professionali, provvedimenti **organi di vigilanza**
- **designa il lavoratori** incaricati della prevenzione incendi- primo soccorso-emergenza

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **affida ai lavoratori compiti** tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza **e vigila** affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria senza giudizio di idoneità
- fornisce i necessari idonei **DPI**, ne richiede **l'uso** e il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali per sicurezza e igiene
- adempie agli obblighi di **informazione-formazione e addestramento**


Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **aggiorna le misure di prevenzione** in relazione alle modifiche organizzative e produttive e alla evoluzione della tecnica
- **consente ai lavoratori di verificare tramite i RLS** la applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute
- **consegna su richiesta al RLS copia del documento** di valutazione dei rischi e consente accesso ai dati sugli infortuni e consulta RLS secondo le sue attribuzioni
- **elabora e consegna al RLS** il documento di valutazione dei rischi da interferenza (**DUVRI**)

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- convoca **la riunione periodica annuale** (aziende con > di 15 addetti)
- **comunica a INAIL i dati su infortuni** superiori a 1 giorno (fini statistici) e superiori a 3 giorni (fini previdenziali) e **annualmente i nominativi del RLS**
- adotta **misure di prevenzione incendi ed evacuazione**
- in caso di **rischi gravi e immediati** adotta misure per il controllo, fa allontanare i lavoratori e si astiene dal far riprendere la attività
- prende provvedimenti per evitare rischi per la **salute della popolazione o ambiente esterno**


IL DATORE DI LAVORO DETERMINA




LAVORO ORGANIZZATO

CHE VINCOLA:

- postazioni di lavoro
- macchine ed attrezzature
- sostanze in uso
- condizioni ambientali
- orari



COME POSSIBILI SORGENTI DI PERICOLI



RISCHI PER I LAVORATORI

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Art 299: le posizioni di garanzia di cui all'art 2 , comma 1

lett. b) datore di lavoro

lett. d) dirigente

lett. e) preposto

- ✓ gravano altresì su colui il quale
- ✓ pur sprovvisto di regolare investitura
- ✓ **eserciti in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

Delega di funzioni (art 16)

limiti e condizioni

- scritta e con data certa
- accettata per iscritto dal delegato
- delegato con requisiti di professionalità e esperienza
- delegato con poteri di organizzazione-gestione e controllo
- delegato con autonomo potere di spesa necessaria


Rimane obbligo del Datore di Lavoro delegante la vigilanza sul corretto espletamento della delega

Preposto: definizione

In ragione delle competenze professionali
Nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati
all'incarico conferito



Sovrintende
alla attività
lavorativa



Garantisce la
attuazione delle
direttive ricevute
controllandone la
corretta esecuzione
da parte dei
lavoratori ed
esercitando un
funzionale potere di
iniziativa

Preposto: obblighi (art 19)

- **Sovrintendere** e **vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
 - degli obblighi di legge
 - delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
 - dell'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali
- **Informare** i superiori diretti in caso di persistente inosservanza
- **Vigilare** affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone con rischio grave e specifico



Preposto: obblighi (art 19)

- **Segnalare** tempestivamente a Datore di Lavoro e Dirigente **deficienze** di attrezzature, DPI. o altre condizioni di pericolo noti in base alla formazione ricevuta
- Frequentare appositi **corsi di formazione** (art.37)
- **Informare i lavoratori** di rischio grave e immediato, delle misure da adottare, di abbandonare il posto o la area e non riprendere la attività

Inadempienze: sanzionate (art 56)

Obblighi del preposto

Correlati all'esercizio delle
funzioni:



verso lavoratori:


controllo e supervisione
delle modalità di
esecuzione del lavoro nel
rispetto delle misure di
prevenzione e protezione
definite

verso Datore di Lavoro/Dirigente:

collaborazione nella
gestione segnalando
carenze in tema di
prevenzione o misure
di protezione o
condizioni di pericolo

Servizio di Prevenzione e Protezione

ORGANIZZATO e UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO
(che nomina il responsabile)



Obbligatoriamente **interno** con responsabile interno in:

-

- **strutture ricovero e cura pubbliche e private con > 50 lavoratori**

- ...

Responsabile e Addetti

- Requisiti

- ✓ capacità e requisiti professionali: adeguati alla natura dei rischi
- ✓ titolo di studio non inferiore a diploma istruzione secondaria
- ✓ frequenza corsi di formazione specifici e aggiornamento periodico
- ✓ Compiti (non obblighi)
- ✓ Responsabilità tecnico professionali e penali

Compiti

INDIVIDUA E VALUTA I RISCHI

ELABORA MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

INDIVIDUA ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

ELABORA PROCEDURE DI SICUREZZA

PROPONE PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA

FORNISCE AI LAVORATORI INFORMAZIONI SUL SISTEMA DELLA PREVENZIONE AZIENDALE, SUI RISCHI E SULLE MISURE (in modo facilmente comprensibile anche rispetto alla lingua)

MEDICO COMPETENTE

Figura del sistema della prevenzione aziendale:

- partecipa alla valutazione dei rischi
- **all'individuazione delle misure**
- ai processi di informazione-formazione

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

PROGETTISTI

FABBRICANTI E FORNITORI

INSTALLATORI

APPALTI

MODALITA' OPERATIVE

Valutazione dei rischi con individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Informazione/formazione/addestramento

Sorveglianza sanitaria

Cosa sono i pericoli ed i rischi?

PERICOLO (hazard)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

RISCHIO (risk)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Cosa si intende per danno?

DANNO


Lesione fisica o alterazione dello stato di salute causato da un pericolo (o fattore di rischio)

- ✓ Infortunio
- ✓ Malattia professionale/malattia lavoro-correlata
- ✓ Disagio/alterazione stato di salute

Cosa è la valutazione del rischio?

- ✓ valutazione globale e documentata
- ✓ di tutti i rischi
- ✓ per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti **nell'ambito della organizzazione in cui prestata la attività**

finalizzata a



- ✓ individuare le adeguate **misure di prevenzione e protezione**
- ✓ elaborare il programma delle misure
- ✓ **garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**

Fasi della valutazione

Analizzare i processi e classificare le attività lavorative



Identificare i pericoli per ogni attività lavorativa



Determinare i rischi per ogni attività lavorativa



Stabilire se i rischi sono accettabili



Attuare un piano di azioni per ridurre
I rischi ad un livello accettabile



Stabilire un piano di controllo
del rischio residuo

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

$$R = f (P \times D)$$

R: rischio

P: probabilità di accadimento

D: danno conseguente

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
4	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto Noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguire il danno Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo i rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa
1	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
4	gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale ▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	grave	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	medio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile e comunque inferiore a 30 giorni ▪ Esposizione cronica con effetti reversibili
1	lieve	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ▪ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Classificazione quantitativa del rischio

P

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

D

TALE RAPPRESENTAZIONE PUO' ESSERE UTILIZZATA PER DEFINIRE LE PRIORITA' DI INTERVENTO SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive da programmare nel breve-medio periodo
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza nel breve periodo
$R > 8$	Azioni correttive indilazionabili

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SafetyCorsiFormativi